

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo **Avv. Giuseppe Fedeli** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in seno alla causa civile iscritta al n. 95/2015 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente
notificato

DA

xxxxxx, C.F. xxxxxx, e xxxxx, C.F. xxxxxxxx rappresentati e difesi dall'Avv. xxxxxx

ATTORI

1.CONTRO

-xxxxxxx

CONVENUTO CONTUMACE

- **U.C.I. Soc. Cons. a r.l.**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso
dagli Avv.ti xxxxxx

ALTRO CONVENUTO

OBIETTO: AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE

Conclusioni: *ex actis*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. xxxx e xxxxxxxx convenivano in giudizio il Sig. xxxxxx, nonché l'U.C.I. Soc. Cons. a r.l., per ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni alla persona subiti in un incidente stradale, rilevato dalla Polizia Stradale di xxxxxx accaduto in data xxxxxx, in xxxxx lungo la S.S.xxxxx. In conseguenza del tamponamento, provocato dalla VW Polo tg.xxxxxx, di nazionalità rumena, ass.ta per la r.c.a. con la xxxxxx., pure rumena, condotta dal proprietario xxxxxx (che, omettendo di osservare la distanza di sicurezza, andava a tamponare l'antistante Fiat Punto tg.xxxxxx, condotta dalla Sig.ra xxxxxx, con a fianco il Sig. xxxxx) si dispiegava la domanda. Resisteva costituendosi in giudizio l'u.c.i., designata *ex lege*, al pagamento dei danni riportati nel sinistro, mandante dell'xxxxx per l'istruttoria e la liquidazione del danno a cose (già definito) ed alla persona degli attori, la quale nulla eccepiva in ordine all'*an respondeatur*, ammettendo la veridicità del fatto ed il nesso causale con *l'eventus damni*, di contro eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, la nullità della citazione per asserita violazione degli artt 163, 164 cpc e 126 cod. ass., nonché la cessazione della materia del contendere per aver formulato offerta di risarcimento, nonché l'eccessività del *quantum* della domanda. Contumace il Sig. xxxxx anche dopo la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, alla prima udienza questo Giudice invitava le parti a meglio illustrare le questioni preliminari con note dopodiché, con ordinanza del 3/2/15, respingeva le suddette eccezioni sollecitando le parti alla definitiva formulazione dei mezzi istruttori. Veniva, quindi, espletata CTU medico legale per l'accertamento e la quantificazione dei danni, al che la causa era rinviata al 10/3/16 per la p.c. e contestuale discussione, con termine per il deposito di comparse conclusionali fino a detta udienza. La domanda è fondata e va decisa *ut infra*. In ordine alle eccezioni preliminari mosse dall'UCI, relative all'asserita incompetenza del giudice adito ed alla nullità dell'atto di citazione, queste si fondano sull'errato presupposto che l'azione promossa dagli attori sia da inquadrare nell'ambito dell'"azione diretta" proposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 comma 2 e 149 cod. ass. ("traslitterati" ex artt. 6 comma 8 e 18 l. 990/69), non tenendo conto che, viceversa, gli attori hanno proposto, cumulativamente (cfr. Cass. 13.3.1996 n.2056; Cass. 1.6.95 n.6128), sia l'azione diretta nei confronti dell'UCI, sia quella codicistica ex combinato disposto artt.148 d.lgs 209/2005 e 2054 c.c. nei confronti del conducente-responsabile, con richiesta, quindi, di condanna, in solido, dell'UCI e del sig. xxxxxxxx. In dettaglio, la domanda di condanna al ristoro dei danni è stata avanzata, in solido, nei confronti dell'UCI in proprio (cfr. art.126 comma 2 lettera c cod. ass.: "è legittimato a stare in giudizio ... in nome e per conto delle imprese aderenti nelle azioni di risarcimento ...") e quale domiciliatario ex lege del responsabile (cfr. art.126 comma 2 lettera b cod. ass.: "assume ... la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione") e l'atto di citazione è stato notificato (v.relate di notifica) all'UCI in proprio e all'UCI quale domiciliatario ex lege del responsabile relativamente all'azione diretta ed al responsabile Ioxxxxxxrdache Florin, nel luogo della sua residenza effettiva (xxxxx) come da certificato di residenza in atti, incontestato), relativamente all'azione codicistica ex art. 2054 c.c. Sicché, ai fini della competenza per territorio, devono ritenersi territorialmente competenti il Giudice di Pace di Macerata (forum rei, forum commissi delicti), il Giudice di Pace di Milano (nel cui territorio ha sede l'UCI, convenuto) ed il Giudice di Pace di Fermo (nel cui territorio risiede il responsabile xxxxx, convenuto e tenuto al pagamento). Senza dire che, ex art. 38 cpc, l'eccezione di incompetenza "si ha per non proposta se non contiene la indicazione del giudice che la parte ritiene competente", sotto tutti i profili, compreso, quindi, quello relativo alla residenza del

responsabile, colposamente omesso e in disparte la carenza di prova in ordine agli altri profili. Le tematiche suesposte sono già state affrontate e decise, in senso favorevole agli odierni attori, con sentenza n. 259 del 12/01/1999 dalla Suprema Corte di Cassazione, nella vigenza dell'art.6 della l.990/69, trasfuso integralmente negli artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni (per il cui contenuto si fa ampio rinvio all'ordinanza n° 1/15, che implicitamente si conferma). Del tutto infondate, dal canto loro - e come effetto di quanto dianzi illustrato-, sono le eccezioni/controdeduzioni avversarie. Ed infatti, sia nella *vocatio in jus* sia nella relata di notifica risulta la residenza effettiva del responsabile (come da certificato di residenza in atti) ed, inoltre, dalla stessa relata di notifica risulta che sono state notificate al responsabile Iordache Florin tre copie, una presso l'Uci (oltre alla copia destinata all'UCI in proprio), domiciliatario ex lege, regolarmente ricevuta dall'UCI in data 3/10/15 (come risulta dall'avviso di ricevimento in atti, nonostante la negazione dell'UCI medesimo) e ben due copie presso il luogo di residenza, nonostante il mancato perfezionamento per la mancata consegna della raccomandata di cui all'art.140 cpc. Quanto, poi, all'eccezione secondo cui, a seguito delle offerte risarcitorie, sarebbe cessata la materia del contendere, basti rammentare come gli attori abbiano accettato le offerte solo in acconto sul maggior avere, senza mai aderire alla volontà della controparte, come chiaramente evidenziato nelle lettere-fax dell'1/4/14 (doc.34, relativa alla posizione xxxxxx) e dell'1/7/14 (doc.39, relativa alla posizione xxxxx). Scendendo al merito, in ordine all'*an nihil excipiendum*, ribadendo che controparte alla pag. 6 della comparsa di costituzione ha chiesto il rigetto delle domande attrici "non contestando l'accadimento così come rappresentato, nonché la presenza del Sig. xxxxx a bordo del veicolo attoreo, come evinto dal verbale di Polizia Stradale", in atti (doc.2 di parte attrice e doc.5 UCI). Senza dire che il danno a cose è già stato interamente risarcito al 100%, come pure il danno alla persona (seppure in misura inadeguata), sulla base degli accertamenti medico legali eseguiti dal Dott. xxxxx, fiduciario della mandataria xxxxx.

Entita' dei danni ("*quantum debeatur*").

L'UCI ha contestato le risultanze delle perizie di parte degli attori sulla base delle conclusioni del proprio fiduciario dott. xxxx, al lume delle quali sono state formulate offerte risarcitorie invero incongrue (cfr. relazione e foto del perito assicurativo, in atti (doc.16-22)). Il ct di parte, Prof. xxxxx ha dal canto suo quantificato i danni, "interpretandoli" in maniera "possibilistica", di fronte ad un serio interesse della controparte a comporre transattivamente la lite. All'esito della comparazione tra gli elaborati di parte è stata espletata CTU medico legale, con incarico affidato al Dott. xxxx, il quale ha riconosciuto al xxxxx una IP del 3% con una ITP al 75% di gg. 7, ITP al 50% di gg.20 ed ITP al 25% di gg.20 e la congruità delle spese di € 638,63 ed alla Moruzzi una IP del 4% con una ITP al 75% di gg.

20, ITP al 50% di gg.20 ed ITP al 25% di gg.20 e la congruità delle spese di € 850,79 Accolte *pro bono pacis* le valutazioni del CTU, veniva successivamente depositata la griglia dei conteggi parametrata al minimo, in prospettiva come detto di una soluzione bonaria della controversia. Ma questa non andava in porto, controparte rimanendo arroccata sulle proprie posizioni.

POSIZIONE xxxxx

Tabella di riferimento	2015-2016
Età del danneggiato	45 anni
Percentuale di invalidità permanente	3%
Giorni di invalidità temporanea totale	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	20
Danno biologico permanente	€ 2.356,75
Invalidità temporanea totale	€ 0,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 243,02
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 462,90
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 231,45
Danno biologico temporaneo	€ 937,37
Danno morale (33,33%)	€ 1.097,93
Spese mediche	€ 638,63
Altre spese (onorari fase stragiudiziale)	€ 150,00
TOTALE:	€ 5.180,68

A DETRARRE: acconto 850,00

RESIDUO DA VERSARE 4.330,68

oltre spese di CTU pari ad € 290,00 (al netto dell'IVA) e di CTP, pari ad € 366,00 (al lordo dell'IVA).

POSIZIONE xxxxxx:

Tabella di riferimento	2015-2016
Età del danneggiato	41 anni
Percentuale di invalidità permanente	4%
Giorni di invalidità temporanea totale	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	20
Danno biologico permanente	€ 3.486,73
Invalidità temporanea totale	€ 0,00
Invalidità temporanea parziale al 75 %	€ 694,35
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 462,90
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 231,45
Danno biologico temporaneo	€ 1.388,70
Danno morale (33,33%)	€ 1.624,98
Spese mediche	€ 850,79
Altre spese (onorari fase stragiudiziale)	€ 150,00
TOTALE:	€ 7.501,20

A DETRARRE: acconto € 1.250,00

RESIDUO DA VERSARE 6.251,20

oltre spese di CTU oltre spese di CTU pari ad € 290,00 (al netto dell'IVA) e di CTP, pari ad € 366,00 (al lordo dell'IVA).

Quanto al c.d. "danno morale", lo "sdoganamento" della "categoria" ubbidisce alla Giurisprudenza delle Corti di Legittimità (per tutte Cass. 19816 del 17/9/10; Cass. n.18641 del 12/9/11 e Cass. n.20292 del 20/11/12), di merito e di questo Ufficio. Tale "lettura" è suffragata anche dalle ultime "Tabelle" del Tribunale di Milano, che sono state adeguate al dettato delle Sezioni Unite, non con la cancellazione del danno morale, ma con la conglobazione nell'unica voce del danno non patrimoniale sia del danno biologico (peraltro da personalizzarsi) che del danno morale.

Sussistono dunque le condizioni (dettate, peraltro dalle Sezioni Unite di "S.Martino") per il risarcimento anche dei pregiudizi "moralì". Quanto alle spese medico-specialistiche si aderisce, così come quanto agli esiti, al giudizio di congruità espresso dal CTU nella relazione finale. In ordine, invece alle spese legali stragiudiziali (peraltro, regolate anche dall'incarico professionale in atti), sempre sulla scorta di Giurisprudenza di Legittimità se ne ritiene la risarcibilità (cfr., *ex plurimis*, Cass. 2005/11606, Cass. S.U. 2008/26973 e Cass. 2010/997). Da ultimo, gli interessi sulle somme da liquidare vanno computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno (*ex aliis* sentenza n. 5234 del 10/03/2006), giusta il meccanismo *aestimatio/taxatio*. Le spese seguono *naturaliter* la soccombenza, e vanno maggiorate ex art. 4/2 DM 55/14. Alla luce degli argomenti dianzi illustrati, sussistono anche i presupposti per la trasmissione all'IVASS della emananda sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.148 X comma cod. ass..

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. xxxxxx in accoglimento della domanda, condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore degli attori della somma (residua) di € 4.330,68 quanto a xxxxxx, e della somma (residua) di € 6.251,20 quanto a xxxxx, oltre interessi legali su ciascun importo annualmente rivalutato dalla data del sinistro al soddisfo. Condanna i convenuti sempre nel vincolo della solidarietà a rifondere agli attori gli oneri di lite, che si liquidano in complessivi € 2.101,23 (di cui € 301,23 per spese borsuali, ivi compresa la maggiorazione di cui all'art. 4/2 DM 55/14), al netto del rimb. forfett. 15% e degli accessori *ex lege*. *Idem* quanto alle spese di CTU e del ct di parte Prof. xxxxx che si liquidano, relativamente a ciascuna posizione, in € 290,00 (al netto dell'IVA) quanto alla prima, e in € 366,00 (al lordo dell'IVA) quanto alla seconda. Ordina la trasmissione, ex art.148/11 comma cod. ass., di copia della sentenza all'IVASS, per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni vigenti.

Sic decisum in Fermo hodie 21.03.2016

Il Giudice di Pace Avv. Giuseppe Fedeli